





REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE

«FARE CENTRO – IL RIENTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI»

«Incentivi per favorire progetti di trasferimento o avvio di nuove attività produttive per il ripopolamento dei centri storici e dei piccoli borghi dei Comuni del cratere danneggiati a seguito del sisma dell'aprile 2009»

Base giuridica

«Decreto Legge n. 78/2015. art. 11, comma 12 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015 Linea d), Azioni di sostegno alla attività imprenditoriali»

«Delibera CIPE 10 agosto 2016 n. 49

Sisma regione Abruzzo – programma di sviluppo per l'area del cratere sismico»

«Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»); (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013.)»

(Allegato in bozza alla DGR n. 162 del 06.04.2017)

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

Anno 2017

INDICE

Premessa	5
Titolo I - Disposizioni programmatiche	
Art. 1 - Obiettivi generali	5
Art. 2 - Normativa di riferimento	5
Titolo II – Aiuti alle imprese in regime «de minimis»	
Art. 3 - Definizioni	6
Art. 4 - Disposizioni per la condizionalità ex ante aiuti di Stato	6
Art. 5 - Autorità responsabile e soggetto concedente	7
Art. 6 - Tipologie di intervento	7
Art. 7 - Dotazione finanziaria	8
Art. 8 - Campo d'applicazione	8
Art. 9 - Aree ammissibili a finanziamento	8
Art. 10 - Soggetti beneficiari	9
Art. 11 - Il progetto d'investimento	10
Art. 12 - Importo complessivo delle agevolazioni	10
Art. 13 - Intensità e spese ammissibili	10
Art. 14 - Spese ammissibili	11
Art. 15 - Spese non ammissibili	12
Art. 16 - Condizioni per il cumulo	13
Art. 17 - Modalità di presentazione della domanda	13
Art. 18 - Cause di esclusione	15
Art. 19 - Istruttoria e criteri di premialità	16
Art. 20 - Approvazione delle graduatorie e concessione delle agevolazioni	18
Art. 21 - Modalità di erogazione del contributo	19
Art. 22 - Criteri e modalità per la richiesta di erogazione del contributo	19
Art. 23 - Proroghe e sospensioni	22
Art. 24 - Obblighi ed adempimenti del beneficiario	22
Art. 25 - Variazioni e modifiche	23
Art. 26 - Cause di revoca	24
Art. 27 - Procedura di revoca	25
Art. 28 - Monitoraggio, valutazione e controllo	25
Titolo III – Contributi per gli ordini professionali, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative de tessuto imprenditoriale di riferimento a livello nazionale, e le organizzazioni sindacali	:1
Art. 29 - Tipologie di contributo	26
Art. 30 - Dotazione finanziaria, aree ammissibili, progetto d'investimento e importo complessivo del contributo per gli ordini professionali, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto imprenditoriale di riferimento a livello nazionale, e le organizzazioni sindacali	26
Art. 31 - I soggetti beneficiari	
Art. 32 - Spese ammissibili per i contributi agli ordini professionali, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto imprenditoriale di riferimento a livello nazionale, e alle organizzazioni sindacali	
Art. 33 - Modalità di presentazione della domanda e clausole di esclusione	27

Art. 34 - Criteri di valutazione ed approvazione delle graduatorie					
Art. 35 - Disposizioni generali					
Titolo IV – Disposiz	ioni comuni e finali				
•	sul procedimento amministrativo e tutela della privacy	28			
Art. 37 - Norme transitorie e finali					
art. 38 - Trasparenza e pubblicità delle informazioni					
Art. 39 - Foro competente					
711. 57 - 1 010 compet	CHC	2)			
	Allegati:				
Allegato A	Stralcio dei Regolamenti (CE) nn. 1407/2013 e 651/2014				
Allegato B1	Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16/04/2009				
Allegato B2	Zone ammissibili del Comune di L'Aquila				
Allegato B3	Accordo di Programma del 10.11.2016 tra Comune di L'Aquila e Provincia dell'Aquila, contenente «Programma di recupero urbano "Viale della Croce Rossa"»				
Allegato C	Elenco settori economici ammissibili previsti per la Linea B) – Codici statistici ATECO				
	Modelli				
Allegato 1	Domanda di Ammissione all'aiuto				
Allegato 2	Scheda tecnica progettuale				
Allegato 3	Schema preventivi				
Allegato 4	Dichiarazione sostitutiva di certificazione di attribuzione partita IVA e Codice ATECO				
Allegato 5	Dichiarazione di accettazione del contributo				
Allegato 6	Modulo per la richiesta di erogazione del contributo a titolo di Anticipo				
Allegato 7	Schema di fideiussione bancaria/polizza assicurativa				
Allegato 8	Modulo per la richiesta di erogazione del contributo a titolo di Acconto				
Allegato 9	Modulo per la richiesta di erogazione del contributo a titolo di Saldo				
Allegato 10	Dichiarazione di quietanza liberatoria				
Allegato 11	Schema di perizia tecnica giurata a conclusione del progetto				

Premessa

I finanziamenti previsti nel presente Bando, in attuazione di quanto disposto dalla lettera d) del comma 12, dell'articolo 11, del D.L. 78/2015, hanno la finalità di favorire interventi per il sostegno ad attività imprenditoriali per la rivitalizzazione del centro storico della città di L'Aquila e dei Comuni del cratere danneggiati a seguito del sisma dell'aprile 2009.

Titolo I Disposizioni programmatiche

Art. 1. Obiettivi generali

- 1. I finanziamenti perseguono i seguenti obiettivi generali:
 - a) sostenere il rientro delle attività economiche nei centri storici e nelle altre aree ammissibili, i cui titolari erano presenti, alla data del 6 aprile 2009, in "sedi legali" e/o "unità locali" ubicate nelle zone ammissibili (Linea A), nonché il trasferimento di attività già esistenti o l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali (Linea B), qualificandone, in tal caso, la tipologia e le attività ammissibili in termini di codici ATECO;
 - b) sostenere il processo di riqualificazione urbana delle aree interessate da profondi cambiamenti a seguito del sisma del 2009 (Linea C), individuate nell'Accordo di Programma del 10.11.2016 tra Comune di L'Aquila e Provincia dell'Aquila, contenente il «Programma di recupero urbano "Viale della Croce Rossa"», approvato con Decreto del Presidente della Provincia dell'Aquila n. 76 del 30/12/2016, pubblicato sul BURA Ord. n. 3 del 18/01/2017;
 - c) sostenere il processo di rientro nel centro storico della città di L'Aquila e dei Comuni del cratere, degli ordini professionali, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto imprenditoriale di riferimento a livello nazionale nonché delle organizzazioni sindacali, mediante la concessione di contributi che non ricadono nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.

Art. 2. Normativa di riferimento

- 1. Il regime d'aiuto e i contributi concessi a soggetti che non svolgono attività economica sono attuati nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti.
- 2. Di seguito si richiamano i principali riferimenti normativi e programmatici:
 - Decreto Legge n. 78/2015, art. 11, comma 12 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015
 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali);
 - **Delibera** del *Comitato interministeriale per la programmazione economica* **10 agosto 2016, n. 49** (Sisma regione Abruzzo programma di sviluppo per l'area del cratere sismico Contenuti e quadro finanziario programmatico complessivo) (GU n. 37 del 14 febbraio 2017);
 - Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»); (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013.);
 - Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) del 19 luglio 2016 sulla nozione d'aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'unione europea;

e in particolare per la definizione di impresa ai fini del presente Bando:

- Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giungo 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

- Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- **Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005**, con cui è stata recepita la Raccomandazione CE (2003/361/CE) sulla definizione di PMI.

Titolo II Aiuti alle imprese in regime "de minimis"

Art. 3. Definizioni

- 1. Ferme restando le definizioni contenute nell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, che qui si intendono tutte richiamate, ai fini della corretta attuazione del presente Bando si riportano di seguito le definizioni specifiche necessarie.
- 2. Per la definizione di PMI o per la dimensione d'impresa si rinvia all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giungo 2014 (Allegato A), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- 3. Per la corretta attuazione del presente regime sono altresì stabilite le seguenti definizioni:
 - per «oggettivo impedimento» (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) si intende: l'inagibilità (anche temporanea) dei locali ove veniva svolta l'attività, oppure l'ubicazione dell'immobile (ove veniva svolta l'attività) nella cd. "zona rossa" o comunque in zone interdette all'accesso, o la sospensione/interruzione delle attività. Resta a carico del soggetto proponente l'indicazione delle cause di oggettivo impedimento e degli estremi dei provvedimenti amministrativi che hanno determinato l'interruzione o la sospensione dell'attività;
 - per «data di avvio del progetto d'investimento» si intende:
 - a) nel caso di progetti non ancora avviati, la data dell'accettazione del contributo da parte del beneficiario;
 - b) nel caso di progetti in corso o conclusi, la prima data utile (a partire dal 01 gennaio 2014) della spesa sostenuta;
 - per «termine di ultimazione del progetto d'investimento» si intende il termine di 18 mesi a partire:
 - a) nel caso di progetti non ancora avviati, dalla data dell'accettazione del contributo da parte del beneficiario che corrisponde anche al termine per il rientro effettivo nelle aree ammissibili con l'attività riavviata;
 - b) nel caso di progetti in corso o conclusi, dalla prima data utile (a partire dal 01 gennaio 2014) della spesa sostenuta;
 - per «spese sostenute» si intendono le spese fatturate e pagate con prova di quietanza secondo le modalità di cui al successivo art. 22, commi 9 e 10. Nel caso di spese sostenute nei confronti di soggetti non IVA (ad es. il fitto dei locali ad un locatore non soggetto IVA) tali prove documentarie coincidono con la mera tracciabilità delle stesse, fermo restando il rispetto delle modalità di pagamento di cui al successivo art. 22, commi 9 e 10.

Art. 4. Disposizioni per la condizionalità ex ante aiuti di Stato

1. Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/12/2016, pubblicato sulla GU n. 305 del 31/12/2016, l'Amministrazione regionale provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti de minimis nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.

- 2. Il presente Bando **non riguarda settori esclusi** dal *campo di applicazione* del Reg. (UE) n. 1407/2013 come specificati dall'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento.
- 3. Il presente Bando **non comporta aiuti per attività connesse all'esportazione** verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea, né subordina la concessione dei finanziamenti all'**utilizzo di prodotti nazionali** rispetto a quelli d'importazione.
- 4. L'Amministrazione regionale verifica **che le imprese** che operano sia nei settori esclusi, sia in quelli inclusi nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 **assicurino**, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione delle spese, **che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti** di cui al presente Bando.
- 5. Il presente Bando non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare **violazioni indissociabili** del Diritto dell'Unione europea di cui al paragrafo 5, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.
- 6. Il presente Bando assicura il rispetto della "trasparenza degli aiuti" di cui all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1407/2013, in quanto gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di **sovvenzione**.
- 7. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente Bando, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione delle spese ritenute ammissibili, **gli importi riconosciuti** nei provvedimenti di concessione e di liquidazione **sono al lordo di ogni altro onere o imposta**, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile.
- 8. Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Le spese ammissibili sono attualizzate al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
- Nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 7 dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, sono escluse concessioni di nuovi aiuti qualora il contributo richiesto superi il massimale previsto al paragrafo 2 del medesimo articolo.
- 10. L'Amministrazione regionale concedente assicura che, ai fini del controllo sul cumulo degli aiuti, prima delle concessioni, saranno attivati i necessari controlli per verificarne le condizioni specifiche nel rispetto dei criteri fissati all'articolo 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Art. 5. Autorità responsabile e Soggetto concedente

1. L' «Autorità responsabile» nonché il «soggetto concedente» della misura d'aiuto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della Legge n. 234/2012 è il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa.

Art. 6. Tipologie di intervento

- 1. Le **tipologie di intervento** sono:
 - Linea A Interventi finalizzati al rientro o al riavvio delle attività già presenti alla data del 6 aprile 2009 nel centro storico del Comune di L'Aquila e nelle sue frazioni (meglio individuati all'art. 9), ovvero nell'intero territorio comunale degli altri comuni del Cratere sismico individuati ai sensi del Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 (e ss.mm.ii.). Elemento necessario per l'accesso agli incentivi su tale Linea è che l'attività imprenditoriale sia stata interrotta o sospesa per oggettivo impedimento a seguito del sisma e che tale circostanza abbia comportato, nei sei mesi successivi all'evento sismico, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 40% rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, ovvero abbia determinato un ricollocamento dell'attività in altra zona.

- Linea B Interventi finalizzati a favorire l'avvio di nuove attività o lo sviluppo di quelle avviate successivamente al 6 aprile 2009 nelle aree ammissibili, che a differenza della precedente Linea A non erano presenti nelle zone ammissibili alla data del sisma; per tale Linea, le attività ammissibili sono quelle elencate all' Allegato C del presente Bando mediante codici ATECO.
- Linea C Interventi finalizzati a favorire la ricollocazione, la riconversione, la riqualificazione nonché la ristrutturazione delle attività già presenti alla data del 6 aprile 2009 nel territorio interessato dall'Accordo di Programma del 10.11.2016 tra Comune dell'Aquila e Provincia dell'Aquila, contenente il Programma di recupero urbano "Viale della Croce Rossa" approvato con Decreto del presidente della Provincia dell'Aquila n. 76 del 30/12/2016 pubblicato sul BURA Ord. n. 3 del 18/01/2017. Elemento necessario per l'accesso agli incentivi per tale Linea è che l'intervento consenta una migliore armonizzazione dell'attività con il contesto in cui sorge ovvero il trasferimento della stessa in altro contesto più consono, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti.

Art. 7. Dotazione finanziaria

- 1. Il presente Bando prevede una dotazione finanziaria complessiva, **per il biennio 2017-2018**, pari ad € **12.000.000,00**, di cui € **5.000.000,00** per **l'annualità 2017**, così ripartiti per linee d'intervento:
 - ✓ intero biennio:
 - € **7.200.000,00** per la **Linea A)**, di cui €. 1.000.000,00 per i contributi di cui al Titolo III;
 - € **3.600.000,00** per la **Linea B)**, di cui €. 500.000,00 per i contributi di cui al Titolo III;
 - € 1.200.000,00 per la Linea C);
 - ✓ annualità 2017:
 - € **3.000.000,00** per la **Linea A)**, di cui €. 300.000,00 per i contributi di cui al Titolo III;
 - € 1.500.000,00 per la Linea B), di cui €. 150.000,00 per i contributi di cui al Titolo III;
 - € **500.000,00** per la **Linea C**).
- 2. Qualora la dotazione finanziaria di una delle Linee d'intervento non risulti integralmente utilizzata, le risorse residue possono essere assegnate alla dotazione finanziaria delle altre Linee in proporzione al fabbisogno eventualmente insoddisfatto.
- 3. Qualora la dotazione finanziaria riferita ai contributi di cui al Titolo III non risulti integralmente utilizzata, le risorse residue possono essere assegnate alla dotazione finanziaria riferita ai contributi di cui al Titolo II.
- 4. L'Amministrazione regionale concedente si riserva la facoltà di variare gli stanziamenti di cui al comma 1 per eventuali motivate necessità e di incrementare la dotazione finanziaria del presente Bando nei limiti e nel rispetto dei vincoli di cui alla Deliberazione CIPE n. 49 del 10 agosto 2016.

Art. 8. Campo d'applicazione

- 1. Agli interventi di cui alla **Linea A)** e alla **Linea C) sono ammesse** a beneficio **le imprese che operano in tutti i settori economici**, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 1, del Reg. (UE) n. 1407/2013.
- 2. Agli interventi di cui alla Linea B) sono ammesse a beneficio le imprese che operano nei settori economici individuati dai codici statistici ATECO riportati nell'Allegato C al presente Bando.

Art. 9. Aree ammissibili a finanziamento

1. Per le Linee di intervento A) e B) le aree ammissibili sono:

- a) per il Comune di L'Aquila: la zona storica del capoluogo come delimitata dalle mura urbiche (zona A del P.R.G. e zona storica del capoluogo esterna alla zona A) e le zona A del P.R.G. di ciascuna frazione, nonché i territori di "Fonte Cerreto" e "S. Pietro della Jenca" come delimitati dal «Progetto Speciale Territoriale Scindarella Montecristo» (Allegato B2 http://www.comune.laquila.gov.it/pagina1642_bando-fare-centro.html);
- b) per i restanti Comuni del cratere sismico del 2009 elencati nel Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16.04.2009 e ss.mm.ii. (Allegato B1): l'intero territorio.
- 2. Per la Linea di intervento C), le aree ammissibili sono quelle individuate nel territorio del Comune dell'Aquila interessato dal progetto di riqualificazione urbana di cui all'Accordo di Programma del 10.11.2016 tra Comune di L'Aquila e Provincia dell'Aquila, contenente il «Programma di recupero urbano "Viale della Croce Rossa"», approvato con Decreto del Presidente della Provincia dell'Aquila n. 76 del 30/12/2016 pubblicato sul BURA Ord. n. 3 del 18/01/2017 (Allegato B3).

Art. 10. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno finanziario:

✓ per la Linea A):

- le micro, piccole e medie imprese (MPMI) che, alla data del 6 aprile 2009, avevano sede legale e/o unità locale censita nelle aree ammissibili (comma 1, art. 9);
- i liberi professionisti che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio professionale, quale sede principale degli affari e interessi del professionista (ex art. 43, comma 1, codice civile), nelle aree ammissibili, come da iscrizione all'albo dell'Ordine di appartenenza e/o da altra documentazione probante l'effettivo esercizio dell'attività (es. contratto di affitto, utenze, etc.);
- gli **esercenti di attività di commercio ambulante** che, alla data del 6 aprile 2009, erano titolari di un'attività su parcheggio fisso ricadente nelle aree ammissibili (comma 1, art. 9);

✓ per la Linea B):

- le micro, piccole e medie imprese (MPMI) che operano nei settori economici di cui all'Allegato C al presente Bando e i liberi professionisti che, dopo la data del 6 aprile 2009, hanno avviato o intendono avviare una nuova attività nelle aree ammissibili (comma 1, art. 9);

✓ per la LINEA C):

- le micro, piccole e medie imprese (MPMI) che, alla data del 6 aprile 2009, avevano già sede legale e/o unità locale censita nelle aree interessate da progetti di riqualificazione urbana (comma 2, art. 9) e che intendono avviare nella stessa area la riconversione, la riqualificazione, la ristrutturazione della propria attività ovvero la ricollocazione della stessa in altro contesto più consono, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti.
- 2. Il requisito del censimento alla data del sisma del 6 aprile 2009 può riguardare anche soggetti diversi dal titolare dell'attività, purché sussista **criterio di continuità con l'attività** svolta dall'impresa.
- 3. Un medesimo soggetto giuridico o fisico non può presentare domanda a valere su più Linee d'intervento. È possibile, invece, **presentare istanza per più unità locali censite** in riferimento ad una stessa Linea d'intervento. Nel caso di presentazione di domande multiple, è considerata valida solo quella pervenuta all'Amministrazione regionale per ultima.
- 4. Per le tipologie di intervento di cui al presente bando [Linee A), B) e C)] e con riferimento alle sedi legali e/o unità locali censite è necessario presentare, all'atto dell'accettazione del contributo da parte del beneficiario, copia autentica dell'atto e/o contratto di proprietà, di locazione, comodato, usufrutto o altro

- diritto reale di godimento, registrato o trascritto, che attesti, in favore del beneficiario, la piena disponibilità dell'immobile nel quale viene realizzato il progetto d'investimento.
- 5. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da modello di domanda allegato (Allegato 1). La mancata dichiarazione di uno dei requisiti suddetti comporta l'inammissibilità della domanda.
- 6. Per le zone di cui all'articolo 9, comma 1, lett. b), non possono beneficiare del contributo di cui al presente Bando i soggetti titolari o gestori di esercizi di vendita di cui all'articolo 1, comma 3, lett. e), f), g), h), i), j) e k) della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, nonché i soggetti titolari o gestori di esercizi di vicinato (art. 1, comma 3, lett. d) L.R. 11/2008) le cui unità locali censite non ricadono in zone prospicienti spazi pubblici, ovvero siano comunque inseriti in un'unica struttura commerciale.

Art. 11. Il progetto d'investimento

- L'ammontare complessivo del progetto d'investimento, al lordo di tutti gli oneri e comprensivo di IVA (se dovuta e non recuperabile), non può essere inferiore a € 20.000,00, pena l'inammissibilità della domanda.
- 2. La durata del progetto d'investimento non può essere superiore a 18 mesi, salvo eventuali proroghe di durata complessiva non superiore a 3 mesi, a decorrere dalla data di avvio del progetto stesso.
- 3. Il progetto si intende realizzato quando:
 - a) le attività sono state svolte come da progetto presentato;
 - b) le spese sono state sostenute nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 14 e nei tempi di cui al comma 2 del presente articolo;
 - c) le attività sono state effettivamente avviate nel termine dei 18 mesi previsti da progetto.
- 4. L'investimento realizzato deve essere mantenuto per non meno di 3 anni, a decorre dalla data di erogazione del saldo finale a cura dell'Amministrazione regionale.

Art. 12. Importo complessivo delle agevolazioni

- L'importo complessivo del contributo in regime «de minimis» concesso ad un'impresa unica non può superare il massimale di € 200.000,00, al lordo di tutti gli oneri e comprensivo di IVA (se dovuta e non recuperabile), per un periodo di tre esercizi finanziari (riferito all'esercizio finanziario in corso al momento della concessione e ai due esercizi precedenti).
- 2. Per le imprese che operano nel settore del Trasporto merci su strada conto terzi, l'aiuto concesso non può superare il massimale di € 100.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari. Nel caso l'impresa unica operi sia nel settore con massimale di € 200.000,00 sia nel settore del Trasporto merci su strada conto terzi con massimale ridotto a € 100.000,00, l'Amministrazione regionale concedente assicura che l'attività del Trasporto merci su strada conto terzi non tragga un vantaggio superiore al massimale di € 100.000,00.
- 3. Ferma restando l'acquisizione della dichiarazione «de minimi» al momento della presentazione della domanda, l'Amministrazione regionale, ai fini della verifica sul massimale spettante, tiene conto della dichiarazione prodotta dalle imprese prima della concessione dell'aiuto.
- 4. Il **controllo sul "massimale concedibile**" ad ogni singolo beneficiario, a far data dal 1 luglio 2017, è effettuato mediante *Registro nazionale degli aiuti di Stato* e previa acquisizione di apposita dichiarazione rilasciata dall'impresa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come previsto dell'articolo 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Art. 13. Intensità e spese ammissibili

- 1. L'intensità dell'aiuto concesso per ogni beneficiario non potrà superare il 70% della spesa ammessa a finanziamento, tenuto conto delle relative spese ammissibili.
- 2. Le spese ammissibili per le Linee A) e B) previste nel presente Bando, sono quelle sostenute a far data dal 01 gennaio 2014 (data di entrata in vigore del Reg. (UE) n. 1407/2013), fino a 18 mesi successivi alla data di avvio del progetto d'investimento.
- 3. Le spese ammissibili per la Linea C) previste nel presente Bando, sono quelle sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda nel rispetto del principio europeo sul c.d. effetto d'incentivazione dell'aiuto, fino a 18 mesi successivi alla data di avvio del progetto d'investimento.

Art. 14. Spese ammissibili

- 1. Le spese ammissibili sono solo quelle strettamente necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto.
- 2. Sono ritenute spese ammissibili:
 - a) Gli investimenti in attivi materiali:
 - 1) spese per **l'acquisto di macchinari, impianti, strumenti e attrezzature** esclusivamente nuovi di fabbrica (incluse quelle sotto forma di *leasing*, ammissibili per le quote dei canoni previste nei limiti temporali fissati per l'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 13, comprensive della quota per il riscatto obbligatorio, purché nei limiti del valore commerciale del bene);
 - 2) spese per opere edili, anche su beni di terzi, per un importo massimo del 20% del totale della spesa ammissibile. In tale categoria, sono ammissibili anche le spese relative all'individuazione e inserimento di elementi di particolare decoro e pregio (quali, a mero titolo esemplificativo, targhe, insegne, tendoni, elementi di arredo urbano) in coerenza con gli strumenti urbanistici adottati dalle competenti autorità locali;
 - 3) Per la sola Linea d'intervento C), sono ammissibili, altresì, le spese per l'acquisto o la realizzazione di immobili strumentali destinati allo svolgimento dell'attività al di fuori dell'area oggetto di riqualificazione urbana, nella misura massima del 50% del totale delle spese per gli investimenti materiali.
 - b) Gli investimenti in attivi immateriali (commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa):
 - spese per l'acquisto (nei limiti temporali fissati per l'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 13) di programmi informatici, brevetti, licenze e spese di marketing, per un importo massimo fino al 20% del totale della spesa ammissibile;
 - 2) Per peculiari esigenze dell'attività proposta e per la sola spesa riferita a "programmi informatici" la soglia sopraindicata può essere elevata fino al limite massimo del 50% del totale della spesa ammissibile. Per l'ammissibilità di tale maggiore spesa deve essere prodotta apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente competenze specifiche ed altamente professionali opportunamente documentate nel settore di riferimento della spesa.
 - c) Le **spese di funzionamento per ciascuna unità locale** (nei limiti temporali fissati per l'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 13) fino ad un **importo massimo di €. 50.000,00**. Tali spese sono ammissibili anche in assenza di spese per investimenti e sono riferite a:
 - 1) **utenze**, limitatamente a quelle necessarie e congrue alla tipologia di attività svolta;
 - 2) spese di trasloco;
 - 3) canoni di locazione di locali e aziende, spese condominiali e di amministrazione generale dei locali ove si svolge l'attività economica: tali spese non possono superare l'importo di €. 20.000,00.

- Per i liberi professionisti, sono ammissibili anche eventuali **spese per** "office residence", purché supportate da **prove documentarie chiare e specifiche** (quale contratto ad hoc);
- 4) canoni di ammortamento per contratti di leasing, per le sole quote previste nei limiti temporali fissati per l'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 13, nel caso di mancato esercizio dell'opzione di riscatto;
- 5) **canoni di noleggio** di **programmi informatici** nei limiti temporali fissati per l'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 13;
- 6) spese per il personale, limitatamente al personale risultante dal Libro Unico, fino ad un importo massimo di €. 20.000,00;
- 7) merci, materie prime, semilavorati e comunque tutte quelle spese connesse al normale svolgimento dell'attività fino ad un importo massimo del 20% del totale delle spese di funzionamento ammesse;
- 8) nel caso di immobili utilizzati promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del beneficiario, le spese di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) sono rendicontabili nel limite del 50%, purché il beneficiario non disponga nello stesso Comune di un immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione.
- d) Le spese per servizi di consulenza: (nei limiti temporali fissati per l'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 13) fino ad un importo massimo del 8% del totale della spesa ammissibile e comunque per un importo massimo di €. 10.000,00. Nei limiti generali del suddetto importo massimo sono ricomprese:
 - le spese per la predisposizione della domanda di finanziamento sono ammissibili fino ad un importo massimo del 2% del totale della spesa ammissibile, e comunque per un importo non superiore a €. 1.000,00;
 - 2) le spese per la **perizia tecnica giurata**, da presentare per la chiusura del progetto d'investimento sono ammissibili fino ad un importo massimo del 4% del totale della spesa ammissibile e comunque per un importo **non superiore a €. 2.000,00**;
 - 3) le spese per la perizia tecnica per programmi informatici di cui al precedente punto B), sono ammissibili fino ad un importo massimo del 4% della spesa inerente tale costo e comunque per un importo non superiore a €. 2.000,00;
 - 4) le spese per consulenze¹ non riconducibili ai precedenti punti 1), 2), e 3) sono ammissibili se congrue e pertinenti e fino ad un importo massimo del 2% cadauna del totale della spesa ammissibile, fino al raggiungimento della percentuale massima dell'8%, e comunque per un importo non superiore a €. 5.000,00.

Art. 15. Spese non ammissibili

1. Non sono considerati ammissibili le seguenti spese:

- a) effettuate anteriormente al 1 gennaio 2014 (per le Linee d'intervento A e B) e quelle effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda (per la Linea d'intervento C);
- b) effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
- c) effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, ovvero dai loro soci;

¹ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono da intendersi ammissibili le consulenze rilasciate da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, di natura tecnica per la realizzazione di opere edili e per l'allestimento e la progettazione dei locali, di natura legale per la eventuale assistenza alla sottoscrizione di contratti, in materia contabile, di bilancio e di lavoro.

- d) effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado;
- e) relative a rimborsi per spese di vitto, alloggio e trasferimenti;
- f) relative ad imposte, interessi passivi, spese notarili, concessioni, collaudi ed oneri accessori (spese, spese bancarie ecc.);
- g) relative a progetti realizzati in economia od oggetto di autofatturazione;
- h) inerenti i beni materiali e immateriali usati e non nuovi;
- i) inerenti materiale di arredamento di qualsiasi categoria se non esclusivamente funzionali all'attività economica;
- i) relative a qualsiasi tipo di onere connesso a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;
- k) inerenti i beni consegnati a qualunque titolo ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria;
- l) inerenti le commesse interne;
- m) inerenti il rilascio della polizza fideiussoria o assicurativa;
- n) inerenti tutti i tipi di mezzi targati. L'allestimento di mezzi, come "moto-negozi" ambulanti e altre spese separabili dal costo del telaio possono essere ammesse, purché strettamente necessarie all'attività proposta;
- o) inerenti l'acquisto o la realizzazione di beni immobili, ferma restando l'eccezione per la Linea d'intervento C).

Art. 16. Condizioni per il cumulo

- 1. Gli aiuti individuali concessi nell'ambito del presente regime **non sono cumulabili** con altri aiuti ricevuti dalla stessa impresa per le medesime spese ammissibili, a valere su altri regimi d'aiuto sia in *«de minimis»* sia in regime di *«esenzione da notifica»* o *«notificati»*.
- 2. L'esclusione del cumulo, ai fini del rispetto dell'intensità massima dell'aiuto, è soggetta al controllo preventivo, mediante l'utilizzo del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato da parte del Soggetto concedente, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 5 del Reg. (UE) 1407/2013. In tal senso il soggetto concedente, prima del provvedimento di concessione, assicura l'attivazione di adeguate forme di controllo sulle imprese richiedenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Art. 17. Modalità di presentazione della domanda

- I soggetti che intendono richiedere le agevolazioni previste dal presente Bando, sotto pena di inammissibilità, devono inviare la candidatura alla Regione Abruzzo – Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, a mezzo di apposita piattaforma informatica, all'indirizzo internet: http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/farecentro, ove sono riportate le istruzioni necessarie.
- 2. La piattaforma di caricamento è resa fruibile a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Bando sul B.U.R.A.T e sino alle ore 12.00 del 60^{mo} giorno successivo alla pubblicazione. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
- 3. La candidatura per l'ammissione alle agevolazioni è formulata attraverso il caricamento dei seguenti documenti:
 - a) domanda di ammissione all'aiuto (Allegato n. 1);
 - b) scheda tecnica progettuale (Allegato n. 2) unitamente alle copie dei preventivi dettagliati per l'acquisto di beni e le forniture di servizi, di cui alle categorie di spesa A), B) e D) dell'articolo 14,

- predisposti come da schema allegato (Allegato 3); e nel caso di spese già sostenute per le Linee d'intervento A) e B), le copie delle relative fatture con prova di quietanza, secondo le modalità di cui al successivo art. 22, comma 10;
- c) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti «de minimi» di cui all'articolo 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013, redatta secondo lo schema approvato con D.G.R. n. 232 del 07.04.2014 (Allegato 4);
- d) copia autentica (ai sensi degli artt. 18,19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dell'**atto costitutivo** e dello **statuto** (solo per le persone giuridiche);
- e) copia autentica dell'atto e/o contratto di proprietà, di locazione, comodato, usufrutto o altro diritto reale di godimento, registrato o trascritto, che attesti, in favore del richiedente, la piena disponibilità dell'immobile nel quale viene realizzato il progetto d'investimento;
- f) copia di un documento di identità leggibile, in corso di validità, del legale rappresentante dell'impresa o del libero professionista.
- 4. Lo **Schema di Domanda** nello specifico prevede, pena l'esclusione, la dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000:
 - 1) del numero di partita IVA;
 - 2) dell'iscrizione alla C.C.I.A.A., riportante le indicazioni della sede legale dell'impresa e/o dell'unità locale interessata al progetto e del codice attività ATECO 2007;
 - 3) della riduzione del fatturato annuo, nei sei mesi successivi al 06.04.2009, in misura non inferiore al 40% rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, ovvero del ricollocamento dell'attività in altra zona in conseguenza della interruzione o sospensione dell'attività per oggettivo impedimento (per la sola Linea A);
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativa al possesso dei seguenti requisiti soggettivi dell'impresa:
 - 1) di essere regolarmente **costituita**;
 - 2) di **non trovarsi in stato** di **fallimento**, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti **non sia in corso un procedimento** per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 3) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o del direttore tecnico, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
 - 4) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o del direttore tecnico, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - 5) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o del direttore tecnico, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n. 18/2004;
 - 6) che l'impresa non ha commesso **gravi violazioni**, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana, o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- 7) che l'impresa **rispetta le norme** dell'ordinamento giuridico italiano in materia di **tutela dei portatori di handicap**, nonché il principio di uguaglianza di genere;
- 8) che l'Impresa **rispetta le norme** dell'ordinamento giuridico italiano in materia di **prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro** e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
- 9) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- 10) che l'impresa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
- 11) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o del direttore tecnico, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, sovvenzioni, ovvero finanziamenti pubblici;
- 12) che l'impresa non è stata **destinataria**, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, **di provvedimenti di revoca totale di sovvenzioni**, contributi e/o finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- 13) che l'impresa **non ha conferito incarichi professionali**, né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo **ad ex-dipendenti della Regione Abruzzo** che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i..
- 5. È obbligatoria l'indicazione di un indirizzo di PEC Posta Elettronica Certificata, a mezzo del quale sono gestite tutte le comunicazioni successive.

Art. 18. Cause di esclusione delle domanda

- 1. Non sono ammissibili le domande:
 - a) difformi dalle istruzioni riportate sulla piattaforma deputata alla presentazione delle domande di cui al comma 1 dell'articolo 17;
 - b) trasmesse oltre i termini indicati dal comma 2 dell'articolo 17;
 - c) presentate con modalità difformi da quelle specificate dal comma 3 dell'articolo 17;
 - d) che risultano illeggibili o non sottoscritte con firma autografa dai legali rappresentanti dei soggetti beneficiari, o prive della copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, o non redatte secondo la modulistica di cui al presente Bando, o redatte in modo incompleto;
 - e) non rispondenti alle attività economiche ammissibili alle agevolazioni di cui all'allegato C per la sola Linea d'intervento B);
 - f) non rispondenti alle tipologie degli interventi finanziabili e ai limiti percentuali posti per le spese ammissibili dall'articolo 14;
 - g) nelle quali l'importo complessivo del progetto di investimento è inferiore a €. 20.000,00;
 - h) presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall'art. 10 del presente Bando;
 - i) riferite ad unità locali censite situate in aree diverse da quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 9.

2. Al di fuori dei casi di esclusione perentoria previsti dal comma 1, il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa può richiedere la produzione, entro il termine di dieci giorni, di integrazioni documentali, ovvero di chiarimenti eventualmente necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa assegna un ulteriore congruo termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'esclusione della domanda.

Art. 19. Istruttoria e criteri di premialità

- 1. Le domande pervenute sono sottoposte ad una prima istruttoria formale tesa a verificare la completezza della domanda e la presenza dei requisiti di ammissibilità e le eventuali integrazioni da richiedere.
- 2. I progetti che superano la suddetta istruttoria formale sono sottoposti alla successiva fase di valutazione ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98 e ss.mm.ii.
- 3. La valutazione delle iniziative è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri di premialità:

N°	Criteri di Premialità	Parametri	Indicatori	Punteggi
1 A	Per l'attività già ripresa alla data di pubblicazione del Bando nelle aree ammissibili del Comune di L'Aquila (Linee A e B)	Presenza o assenza del criterio	Criterio posseduto e dichiarato dall'impresa Dal 1º.01.2014 al 30.06.2014 = 7 punti Dal 1º.07.2014 al 31.12.2014 = 6 punti Dal 1º.01.2015 al 30.06.2015 = 5 punti Dal 1º.07.2015 al 31.12.2015 = 4 punti Dal 1º.01.2016 al 30.06.2016 = 3 punti Dal 1º.07.2016 al 31.12.2016 = 2 punti Dal 1º.01.2017 alla data di pubblicazione del bando = 1 punto	fino a 7 punti
1 B	Per l'attività già ripresa nei centri storici dei Comuni del Cratere, ad esclusione del Comune di L'Aquila (Linee A e B) ²	Presenza o assenza del criterio	Criterio posseduto e dichiarato dall'impresa Dal 1°.01.2014 al 30.06.2014 = 7 punti Dal 1°.07.2014 al 31.12.2014 = 6 punti Dal 1°.07.2015 al 30.06.2015 = 5 punti Dal 1°.07.2015 al 31.12.2015 = 4 punti Dal 1°.07.2016 al 30.06.2016 = 3 punti Dal 1°.07.2016 al 31.12.2016 = 2 punti Dal 1°.01.2017 alla data di pubblicazione del bando = 1 punto	fino a 7 punti
2	Per abbandono di manufatti in deroga agli strumenti urbanistici (Linea A)	Presenza o assenza del criterio	Criterio posseduto e dichiarato dall'impresa nella domanda	5 punti
3	Per la composizione soggettiva dell'impresa (Linea B)	Livello di partecipazione all'iniziativa di soggetti che nel periodo dal 6 aprile 2009 alla data di presentazione della domanda non hanno svolto attività economica.	Per le imprese individuali il requisito dev'essere posseduto dal titolare; per i soggetti collettivi in base al numero di soci che soddisfano il requisito	Fino a 4 punti per le imprese individuali: - 2 punti per le imprese individuali che soddisfano il requisito Fino a 6 punti per le imprese collettive: - 4 punti per i soggetti collettivi che hanno prevalenza di soci soddisfano il requisito per una % ricompresa tra il 60 e 90% - 6 punti ai soggetti collettivi partecipati unicamente da soci che soddisfano il requisito in % maggiore del 90%
4	Per il numero di ULA dell'impresa (Linee A, B e C) ³	ULA presenti nel Libro Unico, in servizio presso l'unità locale censita	Numero di ULA > 10 = 5 punti Numero di ULA tra 8 - 10 = 4 punti Numero di ULA tra 5 - 7 = 3 punti Numero di ULA tra 3 - 4 = 2 punti Numero di ULA fino a 2 = 1 punto	fino a 5 punti

² Per centro storico si intende la zona A del PRG del Comune di riferimento.

_

5	Per il grado di eterogeneità dell'iniziativa proposta rispetto al contesto di insediamento (Linea B)	Differenziazione della proposta rispetto alle altre attività già presente nel contesto di riferimento	Grado di eterogeneità della proposta: con tale criterio si vuole premiare la varietà di proposte/attività al fine di proporre una varietà di offerta e al contempo assicurare una ricchezza del mercato	3 punti
6	Per la rilevanza degli elementi di decoro inseriti nella proposta (Linea A, B e C)	Tale criterio si basa sulla tutela dei valori storici, architettonici paesaggistici ed ambientali attraverso il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano e del decoro pubblico	L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlate allo svolgimento delle attività urbane costituisce il complesso degli elementi che concorrono a definire l'uniformità dell'immagine; a tale scopo si dovrà sempre considerare il contesto di riferimento e le sue caratteristiche storiche, architettoniche, artistiche e del paesaggio	1 punto
7	Per l'intensità del cofinanziamento privato (Linea A, B e C) ⁴	Rapporto tra l'importo del finanziamento privato e il totale della spesa ammissibile	Importo del finanziamento: 70% = 0 punti 65% = 1 punto 60% = 3 punti 55% = 5 punti 50% = 7 punti	fino a 7 punti
8	Per l'impatto pari opportunità (Linee A, B e C) ⁵	Rilevanza della componente femminile – giovanile – soggetti in disagio occupazionale e disagio psicofisico	Per le imprese individuali il requisito dev'essere posseduto dal titolare; per i soggetti collettivi in base al numero di soci che soddisfano il requisito	Fino a 4 punti per le imprese individuali: - 2 punti per le imprese individuali che soddisfano il requisito Fino a 6 punti per le imprese collettive: - 4 punti per i soggetti collettivi che hanno prevalenza di soci soddisfano il requisito per una % ricompresa tra il 60 e 90% - 6 punti ai soggetti collettivi partecipati unicamente da soci che soddisfano il requisito in % maggiore del 90%
9	Per l'aderenza ad eventuali accordi stipulati tra associazioni di proprietari/inquilini, associazioni di categoria e amministrazioni comunali, in relazione ai canoni di locazione dei locali (Linee A, B e C) ⁶	Ammontare dell'importo del contratto di locazione inserito tra le spese di funzionamento del progetto (nei limiti previsti del 40% di 50.000 euro)	Aderenza del contratto di locazione ad eventuali accordi stipulati tra associazioni di proprietari/inquilini, associazioni di categorie e i Comuni del Cratere sismico di cui al Decreto del Commissario delegato n. 3/2009 (e ss.mm.ii.)	5 punti
10	Per l'utilizzo o la valorizzazione di produzioni tipiche: – nell'agroalimentare; – nelle lavorazioni artigianali abruzzesi (Linee A, B e C)	Presenza o assenza del criterio	In caso di presenza dell'utilizzo o della valorizzazione grado di valutazione su - monoprodotto e non evidenziato = 1 punto - monoprodotto ed evidenziato = 2 punti - multiprodotto e ben evidenziato = 3 punti	fino a 3 punti

³ In riferimento ai progetti in corso o conclusi alla data di pubblicazione del Bando si considera il numero di ULA esistenti; per i progetti da avviare

a) una rilevanza della componente femminile qualora:

- i titolari delle imprese individuali sono donne;
- le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne;
- le società di capitali le cui quote di partecipazione sono detenute in misura non inferiore al 60% da donne oltre che con organi di amministrazione costituiti per almeno il 60% da donne.

b) una rilevanza della componente giovanile qualora:

- i titolari delle imprese individuali sono persone fisiche età non superiore a 40 anni;
- le società cooperative e/o delle società di persone sono detenute in misura pari almeno al 60 per cento da persone fisiche di età non superiore a 40 anni;
- le società di capitali le cui quote di partecipazione sono detenute in misura pari almeno al 60 per cento da persone fisiche di età non superiore a 40 anni oltre che con organi di amministrazione costituiti per almeno il 60% da persone fisiche di età non superiore a 40 anni.

successivamente alla data di pubblicazione del Bando si considera il numero di ULA che il soggetto richiedente si impegna a raggiungere.

4 Nel caso di non corrispondenza tra la percentuale di contributo richiesto e la percentuale barrata ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'Amministrazione, nella comunicazione di ammissione a finanziamento, attribuisce l'importo corrispondente alla percentuale barrata.

⁵ In riferimento alla partecipazione femminile o giovanile si ha:

⁶ Tale premialità è riconosciuta solo nel caso in cui il Comune di riferimento attesti l'aderenza del contratto all'accordo.

- 4. Le domande sono valutate sulla base delle dichiarazioni e degli impegni assunti dai beneficiari in sede di presentazione delle stesse. In modo particolare sono valutati:
 - a) il livello di partecipazione soggettiva all'iniziativa, riferito al criterio di composizione soggettiva dell'impresa, che deve esistere nel momento della chiusura del progetto d'investimento e permanere nei 3 anni successivi a partire dalla data di erogazione del saldo;
 - b) il *livello occupazionale* che il beneficiario si impegna a raggiungere e/o a mantenere a chiusura del progetto d'investimento e che deve permanere nei 3 anni successivi a partire dalla data di erogazione del saldo;
 - c) la rilevanza della compagine *femminile* o *giovanile* che deve esistere a chiusura del progetto d'investimento e che deve permanere nei 3 anni successivi a partire dalla data di erogazione del saldo.
- 5. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 4, comporta causa di revoca ai sensi dell'articolo 26.

Art. 20. Approvazione delle graduatorie e concessione delle agevolazioni

- 1. L'Amministrazione regionale, in esito alla valutazione dei requisiti formali di ammissibilità attribuisce i punteggi alle singole domande sulla base dei criteri di cui all'articolo 19 e forma le graduatorie provvisorie distinte per le Linee A), B) e C); le graduatorie provvisorie contengono l'elenco delle istanze «idonee e finanziabili», di quelle «idonee ma non finanziabili» nonché di quelle «escluse».
- 2. Il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa provvede all'approvazione delle graduatorie con apposito provvedimento amministrativo e, al fine di garantirne gli obblighi di pubblicità, provvede alla pubblicazione delle stesse sul BURAT e sul sito della Regione Abruzzo. Nel rispetto dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, il provvedimento individua altresì il tasso di interesse da utilizzare per l'attualizzazione dei contributi concessi, qualora liquidati in più quote.
- 3. Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/12/2016, (pubblicato sulla GU n. 305 del 31/12/2016), lo stesso Dipartimento **provvede a trasmettere i dati e le informazioni** relative alla misura attivata e agli aiuti individuali «de minimis» concessi nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.
- 4. Il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa provvede a dare comunicazione, a mezzo posta certificata, a ciascuna delle imprese poste in graduatoria e beneficiarie del contributo circa il valore dei punteggi assegnati, la posizione assunta nella graduatoria stessa e l'ammontare del contributo riconosciuto. Entro 20 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il beneficiario, pena la decadenza dal beneficio, conferma la volontà ad attuare l'intervento, tramite posta certificata, con l'apposita dichiarazione di cui all'Allegato 5 e, contestualmente, provvede ad allegare copia autentica dell'atto e/o contratto di proprietà, di locazione, comodato, usufrutto o altro diritto reale di godimento, registrato o trascritto, che attesti, in favore del beneficiario, la piena disponibilità dell'immobile nel quale viene realizzato il progetto d'investimento.
- 5. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima istanza ammessa e finanziabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, il progetto, facendo salva la facoltà per l'impresa interessata di rimodularlo e/o di rinunciare formalmente alla quota di agevolazione ridotta.
- 6. Nel caso in cui le domande agevolabili con pari punteggio risultino essere di numero superiore ad uno, si procede ad assegnare le risorse residue in quota proporzionale a quanto richiesto come contributo, agevolando, comunque, l'intero progetto e facendo salva la facoltà per le imprese di rimodularlo e/o rinunciare a dette agevolazioni.
- 7. Qualora la dotazione di una delle tre Linee (Linea A, B, C) non risulti integralmente utilizzata, le relative residue risorse possono essere attribuite alla dotazione finanziaria delle altre Linee in proporzione al fabbisogno eventualmente insoddisfatto.

8. Nel caso in cui si determinino economie dovute a rinunce da parte dei beneficiari o a riduzione dei contributi assegnati, o comunque a ulteriori risorse disponibili, il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa provvede ad effettuare gli scorrimenti automatici delle graduatorie dandone comunicazione ai nuovi beneficiari assegnatari del contributo tramite posta certificata.

Art. 21. Modalità di erogazione del contributo

- 1. I contributi possono essere erogati al beneficiario secondo le seguenti modalità:
 - a) un anticipo, pari al 40% del contributo concesso, da richiedere, utilizzando apposito modello (Allegato 6), entro il termine massimo di 2 mesi dalla data di accettazione del contributo da parte del beneficiario, dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria (Allegato 7), pari all'importo del contributo concesso, di durata non inferiore a 120 giorni successivi alla prevista chiusura del progetto d'investimento (se viene concessa la proroga all'esecuzione del progetto, la validità della stessa è parimenti estesa). La garanzia deve essere prestata esclusivamente dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella Legge n. 348/82, dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del T.U.B., formalmente abilitati a prestare garanzie nei confronti di Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 29 del 17/02/2009, dalle banche di garanzia collettiva fidi e dai confidi iscritti all'albo speciale ex art. 107 T.U.B.;

oppure in alternativa:

b) un acconto, pari al 40% del contributo concesso, da richiedere, utilizzando apposito modello (Allegato 8), entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di accettazione del contributo da parte del beneficiario, previa presentazione della rendicontazione della spesa ammissibile pari almeno al 60% della stessa. Tale rendicontazione è effettuata secondo le medesime modalità richieste per il saldo del contributo concesso, ad esclusione della presentazione della "perizia tecnica giurata" da produrre per la chiusura del progetto;

e, a conclusione del progetto d'investimento:

- c) un saldo, per il restante 60% del contributo concesso, da richiedere, utilizzando apposito modello (Allegato 9), entro 45 giorni dalla conclusione del progetto, unitamente alla "perizia tecnica giurata" per la chiusura del progetto.
- 2. È facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione dell'intero contributo concesso "a saldo" secondo le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 22.
- 3. Il **saldo** del contributo **è erogato**, in caso di esito positivo delle verifiche previste all'articolo 22 e previa eventuale rideterminazione dello stesso, **entro tre mesi dal ricevimento della rendicontazione finale** di spesa completa e comunque all'esito del trasferimento delle risorse da parte della Struttura Tecnica di Missione di cui al DPCM 1° giugno 2014.

Art. 22. Criteri e modalità per la richiesta di erogazione del contributo

- 1. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso, il beneficiario presenta «richiesta di pagamento», corredata della documentazione stabilita rispettivamente ai commi comma 3, 4 e 5.
- 2. La richiesta di pagamento deve essere inviata al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa unicamente tramite PEC.
- 3. Alla **richiesta di pagamento** per la quota di contributo a titolo di **anticipo**, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 6, devono essere allegati**:
 - a) polizza fideiussoria o assicurativa (Allegato 7);

- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000 dell'esistenza e dell'avvenuta iscrizione alla C.C.I.A.A., della specifica sede legale e/o unità locale censita interessata dal progetto e del codice attività ATECO;
- c) copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa.
- 4. La richiesta di pagamento per la quota di contributo a titolo di acconto, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 8, contiene:
 - a) la dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (di cui dovrà essere allegato il documento di identità e il numero di iscrizione all'albo professionale), contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizio e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili, nonché l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e l'indicazione delle modalità di pagamento;

e alla stessa devono essere allegati:

- copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti giustificativi probatori equivalenti, con apposta la dicitura di cui al comma 7;
- 2) dichiarazione di quietanza liberatoria, redatta quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in originale e su carta intestata, rilasciata dal legale rappresentante della ditta fornitrice, in relazione alle fatture relative ai beni oggetto dell'agevolazione, (secondo il modello dell'Allegato 10);
- 3) copia dei bonifici e stralcio del conto corrente bancario/postale da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori, ovvero copia di altro strumento di pagamento purché idoneo ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria per le sole spese anteriori alla data di presentazione della domanda, come indicato nella nota in calce al comma 10 del presente articolo;
- 4) copia di tutti i contratti afferenti al progetto, nonché le buste paga del personale risultante dal Libro Unico (di cui all'articolo 14 lettera C), sottoscritto da un tecnico contabile, con esplicazione del costo orario dei dipendenti, gli F24 e relative quietanze, nonché un prospetto riepilogativo del personale impiegato nel progetto;
- 5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante il rispetto della regolarità contributiva. L'Amministrazione regionale verifica la veridicità di quanto dichiarato e acquisisce d'ufficio il DURC Documento unico di regolarità contributiva;
- 6) copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa;
- 7) CD-ROM/DVD, contenente la scansione di tutti i documenti di cui ai punti precedenti (in formato digitale, .pdf, anche compressi .rar o .zip).
- 5. La richiesta di pagamento per la quota di contributo a titolo di saldo, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 9, contiene:
 - a) la dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (di cui dovrà essere allegato il documento di identità e il numero di iscrizione all'albo professionale), contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizio e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili, nonché l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e l'indicazione delle modalità di pagamento;

e alla stessa devono essere allegati:

- una perizia tecnica giurata di chiusura del progetto, rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale, che attesti la realizzazione delle attività, le spese sostenute e quelle ammissibili, nel rispetto di quanto previsto nel progetto finanziato e redatta secondo il modello di cui all'Allegato 11;
- copia autentica, ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti giustificativi probatori equivalenti, con apposta la dicitura di cui al comma 7;
- 3) dichiarazione di quietanza liberatoria, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000, in originale e su carta intestata, rilasciata dal legale rappresentante della ditta fornitrice, in relazione alle fatture relative ai beni oggetto dell'agevolazione, secondo il modello dell' Allegato 10;
- 8) **copia dei bonifici** e stralcio c/c bancario o postale da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori, ovvero copia di altro strumento di pagamento purché idoneo ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria per le sole spese anteriori alla data di presentazione della domanda, come indicato nella nota in calce al comma 10 del presente articolo;
- 4) copia di tutti i contratti afferenti al progetto, nonché le buste paga del personale risultante dal Libro Unico (di cui all'articolo 14 lettera C), con esplicazione del costo orario dei dipendenti sottoscritto da un tecnico contabile, gli F24 e relative quietanze, nonché un prospetto riepilogativo del personale impiegato nel progetto;
- 5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 riguardante il rispetto della regolarità contributiva. L'Amministrazione regionale verifica la veridicità di quanto dichiarato e acquisisce d'ufficio il DURC Documento unico di regolarità contributiva;
- 6) copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa;
- 7) CD-ROM/DVD, contenente la scansione di tutti i documenti di cui ai punti precedenti (in formato digitale, .pdf, anche compressi .rar o .zip).
- 6. **Prima di ognuna delle erogazioni** di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, l'Amministrazione regionale concedente **procede all'acquisizione** di:
 - **formale conferma** di quanto già dichiarato dal beneficiario nella dichiarazione «*de minimis*» presentata in occasione della domanda;

oppure, in caso di variazioni intervenute per nuove concessioni di aiuto ricevute:

- nuova dichiarazione sugli aiuti «*de minimis*» sostitutiva di quella già presentata in occasione della domanda, redatta secondo lo schema approvato con D.G.R. n. 232 del 07.04.2014, di cui all'**Allegato 4**.
- 7. Ai fini della rendicontazione della spesa e per l'erogazione dei contributi, tutti i giustificativi di spesa devono essere annullati con apposita timbratura (con timbro realizzato a carico del beneficiario) recante la seguente dicitura:

Spese sostenuta nell'ambito del Progetto finanziato dalla Regione Abruzzo a valere sul bando

«Fare Centro»

di cui alla **DGR 162 del 06.04.2017** (D.L. 78/2015 - Delibera CIPE 49/2016)

- 8. Ai fini della **rendicontazione della spesa** e per **l'erogazione del saldo**, il progetto si intende realizzato allorché entro la data utile (vale a dire entro 18 mesi dalla data di avvio del progetto d'investimento, salvo proroga):
 - a) sono state integralmente pagate e liquidate tutte le spese previste da progetto;
 - b) le spese sostenute sono riconducibili a quelle di cui all'art 14 del presente bando;
 - c) è stata predisposta idonea perizia tecnica giurata di chiusura;
 - d) sono state avviate le attività nella unità locale censita come indicato da progetto.
- 9. I pagamenti delle spese sostenute a far data dalla presentazione della domanda devono essere effettuati, esclusivamente attraverso bonifico bancario/postale;
- 10. I pagamenti delle spese sostenute in data precedente alla presentazione della domanda sono ammissibili se effettuati mediante bonifico bancario/postale ovvero altro strumento di pagamento purché idoneo ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria⁷.
- 11. I beneficiari devono mantenere una contabilità separata ed aggiornata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto, nel rispetto della normativa fiscale e tributaria in materia.
- 12. L'Amministrazione regionale concedente, prima dell'erogazione del contributo, provvede a richiedere alla Prefettura competente, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, il rilascio della Comunicazione Antimafia di cui agli artt. 67 e 83 del decreto legislativo citato.

Art. 23. Proroghe e sospensioni

- 1. Gli interessati **possono presentare istanza di proroga**, rispetto al termine stabilito per l'ultimazione del progetto pari a 18 mesi, **fino ad un massimo di 3 mesi.** Tale richiesta deve essere presentata a mezzo di PEC **entro 60 giorni antecedenti** la data di scadenza del termine per la realizzazione (18 mesi) e deve essere accompagnata da dettagliate motivazioni.
- 2. L'Amministrazione regionale concedente si riserva, entro 30 giorni dal ricevimento, l'accoglimento della predetta istanza di proroga, richiedendo, in tal caso, l'estensione della fidejussione prestata per l'anticipazione.
- 3. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, oppure di presentazione dell'istanza oltre il termine previsto dei 60 giorni di cui al comma 1, sono riconosciute al beneficiario solo le spese sostenute (purché ammissibili) fino alla data di naturale ultimazione del progetto d'investimento, salvo i casi di revoca di cui all'art. 26.
- 4. Nel caso di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo che determini un'interruzione nell'attuazione del progetto d'investimento, il beneficiario può presentare al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa apposita istanza di sospensione.
- 5. L'Amministrazione regionale si riserva in ogni caso la facoltà di ammettere la predetta istanza di sospensione riguardo alla reale pertinenza con la realizzazione del progetto.

_

⁷ Per piena tracciabilità delle transazioni finanziarie si considera pienamente idoneo lo strumento della ricevuta bancaria elettronica (Ri.Ba.) e il servizio di pagamento RID. È ammesso anche il pagamento con assegno bancario o postale non trasferibile, a condizione che l'assegno sia tratto su un conto del soggetto richiedente. È ammesso anche l'utilizzo di carte di pagamento (bancomat, carte di credito, carte prepagate), purché emesse a valere su un conto del soggetto richiedente.

Art. 24. Obblighi e adempimenti del beneficiario

- 1. Ciascun beneficiario, per l'accettazione del contributo, è tenuto a trasmettere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 20, pena la decadenza dal beneficio, tramite PEC all'Amministrazione regionale concedente, formale accettazione del contributo a conferma della volontà di attuare il progetto d'investimento proposto. L'accettazione è presentata secondo la dichiarazione di cui all'Allegato 5.
- 2. Ciascun beneficiario, ai fini dei controlli sulla spesa, è tenuto a conservare tutte le informazioni e i dati relativi al progetto d'investimento, nel rispetto dell'articolo 6 del reg. (UE) n. 1407/2013 per 10 esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. Le informazioni ed i dati sono conservati in originale o mediante copie autenticate su supporti comunemente accettati ai sensi di legge. I beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale l'ubicazione dei documenti sopra richiamati, nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento di tali informazioni deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione regionale.
- 3. I soggetti beneficiari si impegnano **a consentire l'accesso** preso le sedi e le unità locali censite interessate dal progetto d'investimento **e a rendere disponibile** tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dei controlli e delle verifiche.
- 4. Il beneficiario deve assicurare un sistema di contabilità separata, o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione.
- 5. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi, da adempiere successivamente alla chiusura del progetto d'investimento, pena la revoca del contributo:
 - a) mantenere la *composizione soggettiva dell'impresa* nei 3 anni successivi a partire dalla data di erogazione del saldo, rispetto a quanto indicato in sede di presentazione della domanda di finanziamento;
 - b) raggiungere e/o mantenere il *livello occupazionale* indicato in sede di domanda di finanziamento e mantenerlo per i 3 anni successivi a partire dalla data di erogazione del saldo;
 - c) mantenere la compagine *femminile* o *giovanile* che deve esistere al momento della chiusura del progetto d'investimento e permanere nei 3 anni successivi a partire dalla data di erogazione del saldo.
- 6. Il beneficiario è altresì tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
 - a) qualora intenda **rinunciare al contributo** è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione regionale concedente mediante PEC;
 - b) a dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
 - c) a comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale eventuali variazioni progettuali.
- 7. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, ai fini del recupero conseguente alla revoca dell'aiuto, l'impresa restituisce l'importo ricevuto maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.

Art. 25. Variazioni e modifiche

1. Il progetto d'investimento deve essere realizzato in conformità a quello approvato e ammesso alle agevolazioni. Tuttavia, fermo restando il limite massimo dell'importo di contributo concesso per la realizzazione del progetto d'investimento, possono essere accettate variazioni su ogni singola tipologia di spese ammissibili di cui all'art. 14 che non alterino gli obiettivi del progetto; verificata la pertinenza e la congruità delle spese è ammesso uno scostamento non superiore al 20% per singolo costo ammissibile (lettere A, B, C, D del comma 2 dell'articolo 14) nel rispetto, comunque, dei limiti percentuali stabiliti dal Bando per le tipologie di spese ammissibili.

- 2. Nel caso in cui le variazioni riguardino modifiche sostanziali del progetto d'investimento con scostamenti superiori al limite del 20% di cui al comma 1, fermo restando il limite massimo del contributo concesso, i soggetti beneficiari devono presentare apposita richiesta, da inviare al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, comprensiva di una relazione dettagliata dalla quale emergano le ragioni economiche, tecniche o di altra natura che rendono necessaria la variazione.
- 3. Nel caso in cui le variazioni non pregiudichino le condizioni di ammissibilità previste dal bando e non alterino i requisiti di valutazione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per l'inserimento in posizione utile nella graduatoria del progetto approvato, l'Amministrazione regionale procede all'autorizzazione della variazione.
- 4. Qualora la somma delle spese sostenute e ritenute congrue, pertinenti ed ammissibili, comporti una riduzione di spesa ammessa maggiore del 30% o nel caso in cui la suddetta somma risulti inferiore al limite minimo previsto all'articolo 11 del bando, l'Amministrazione regionale procede alla revoca dell'agevolazione concessa.
- 5. Non sono in ogni caso ammesse variazioni che determinino l'aumento del contributo concesso.

Art. 26. Cause di revoca

- 1. Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:
 - a) la rinuncia da parte del beneficiario al finanziamento concesso;
 - b) la cessazione definitiva dell'attività del soggetto proponente per la quale sono state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del soggetto proponente medesimo;
 - c) la mancata conclusione entro il termine stabilito di 18 mesi del progetto d'investimento ammesso alle agevolazioni, salvo proroga;
 - d) la riduzione del progetto d'investimento, anche derivante da revoche parziali o da eventuali rinunce, a seguito delle quali la parte residua risulti non più organica e funzionale ovvero, in ogni caso, sia inferiore al 70% dell'intervento ammesso alle agevolazioni;
 - e) la parziale realizzazione del progetto, attestata da una spesa effettivamente sostenuta inferiore al limite minimo stabilito all'articolo 11, o da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta superiore al 30% della spesa originariamente ammessa a contributo come stabilito dal comma 4 dell'art. 25;
 - f) qualora il soggetto beneficiario abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo oppure abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali a suo favore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (mancato rispetto della clausola di *pantoullage* articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
 - g) il mancato raggiungimento dei livelli occupazionali in sede di chiusura del progetto d'investimento e nei 3 anni successivi, a partire dalla data di chiusura del progetto di investimento, per i quali il beneficiario ha ottenuto dei punteggi in sede di valutazione della domanda di finanziamento;
 - h) la modifica qualitativa della composizione soggettiva dell'impresa alla chiusura del progetto d'investimento e nei 3 anni successivi a partire dalla data di erogazione del saldo rispetto a quanto indicato in sede di presentazione della domanda di finanziamento;
 - i) il mancato rispetto del criterio sulla compagine *femminile* o *giovanile* a chiusura del progetto d'investimento e nei 3 anni successivi a partire dalla data di erogazione del saldo;
 - j) qualora, in sede di rendicontazione, non risultino realizzati attività e/o obiettivi del progetto che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio ai sensi dell'art. 19 e la conseguente decurtazione di punteggio influisca sulla collocazione in posizione utile in graduatoria;

- k) qualora il soggetto beneficiario non consenta i controlli da parte della Regione Abruzzo circa la realizzazione del progetto;
- la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del soggetto beneficiario;
- m) le dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del soggetto proponente;
- n) l'omessa trasmissione della documentazione finale al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, entro e non oltre i termini perentori assegnati;
- o) l'applicazione, per i soggetti sottoposti alle verifiche per la legislazione antimafia, delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria di cui al Capo II, Titolo I, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- p) il mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui al presente Bando;
- q) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Bando.
- 2. Qualora sia disposta la revoca dell'agevolazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'ammontare del contributo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.

Art. 27. Procedura di revoca

- 1. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo a revoca, il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca dei benefici (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
- 3. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare mediante PEC al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.
- 4. Il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
- 5. Il **Dipartimento** della Presidenza e Rapporti con l'Europa, qualora ritenga non fondati i motivi che hanno portato all'avvio della procedura di revoca, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai soggetti beneficiari.
- 6. Al contrario, il **Dipartimento** *della Presidenza e Rapporti con l'Europa*, qualora **ritenga fondati i motivi** che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, **determina**, con provvedimento motivato, **la revoca dei contributi** e le eventuali somme da restituire, dandone comunicazione scritta ai destinatari attraverso richiesta di ingiunzione di pagamento.
- 7. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione regionale provvede ad avviare le procedure per il recupero coattivo dei contributi.

Art. 28. Monitoraggio, valutazione e controllo

- 1. I soggetti beneficiari degli aiuti in «de minimis» sono tenuti a fornire, su richiesta del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa o delle strutture delegate di controllo, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della diffusione delle buone prassi.
- 2. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 538 del 26.8.2014, le informazioni riguardanti l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sono inserite nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della Legge. n. 234/2012.

Titolo III

Contributi per gli ordini professionali,

le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto imprenditoriale di riferimento a livello nazionale, e le organizzazioni sindacali

Art. 29. Tipologie di contributo

1. I contributi agli ordini professionali, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto imprenditoriale di riferimento a livello nazionale, e alle organizzazioni sindacali non ricadono nella normativa europea sugli aiuti di Stato e sono concessi per le Linee d'intervento A) e B) dell'articolo 6 del presente Bando.

Art. 30. Dotazione finanziaria, aree ammissibili, progetto d'investimento e importo complessivo del contributo per gli ordini professionali, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto imprenditoriale di riferimento a livello nazionale, e le organizzazioni sindacali

- 1. I contributi agli ordini professionali, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto imprenditoriale di riferimento a livello nazionale, e alle organizzazioni sindacali, previa predisposizione di graduatoria riservata, fanno riferimento alla specifica dotazione finanziaria stabilita all'articolo 7 per le Linee A) e B).
- 2. Le aree ammissibili per i contributi di cui al presente Titolo sono quelle indicate all'articolo 9 per le Linee d'intervento A) e B).
- 3. L'ammontare complessivo **del progetto d'investimento** per i soggetti beneficiari di cui al presente Titolo non può essere inferiore a €. 20.000,00 pena l'inammissibilità della domanda.
- 4. L'importo complessivo **del contributo** per i soggetti beneficiari di cui al presente Titolo, fermo restando l'intensità prevista del 70% sul totale della spesa ammissibile, non può superare il massimale di €. 100.000,00.
- 5. La durata del progetto d'investimento per gli ordini professionali, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto imprenditoriale di riferimento a livello nazionale, e le organizzazioni sindacali è la medesima di quella stabilita per le imprese pari a 18 mesi a far data dall'avvio del progetto d'investimento, salvo proroga.

Art. 31. I soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Titolo sono gli ordini professionali, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto imprenditoriale di riferimento a livello nazionale, e le

organizzazioni sindacali che hanno già avviato o intendono avviare le attività di servizio ai soci presso la propria sede nelle aree ammissibili di cui al comma 1 dell'art. 9.

- 2. Un medesimo soggetto proponente non può presentare istanza per più sedi.
- 3. Per le tipologie di intervento di cui al presente Bando [Linee A) e B)] e con riferimento alle sedi oggetto della proposta progettuale, è necessario presentare copia autentica dell'atto e/o contratto di proprietà, di locazione, comodato, usufrutto o altro diritto reale di godimento, registrato o trascritto, che attesti, in favore del beneficiario, la piena disponibilità dell'immobile nel quale viene realizzato il progetto d'investimento.
- 4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti e dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 come da modello di domanda allegato (Allegato 1). La mancata dichiarazione di uno dei requisiti suddetti comporta l'inammissibilità della domanda.

Art. 32. Spese ammissibili per i contributi agli ordini professionali, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto imprenditoriale di riferimento a livello nazionale, e alle organizzazioni sindacali

1. Le spese ammissibili per i contributi destinati agli ordini professionali, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto imprenditoriale di riferimento a livello nazionale, e alle organizzazioni sindacali sono le stesse di quelle indicate per le imprese, come definite agli articoli 14 e 15 del presente Bando.

Art. 33. Modalità di presentazione della domanda e clausole di esclusione

- 1. La presentazione della domanda per gli ordini professionali, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto imprenditoriale di riferimento a livello nazionale, e le organizzazioni sindacali è effettuata con le medesime modalità previste per le imprese nel rispetto dell'articolo 17 del presente Bando, ad esclusione degli adempimenti riferibili specificamente all'attività di impresa ed alla natura di aiuto del contributo, di cui alla lettera c) del comma 3 e al comma 4 del medesimo articolo 17.
- 2. Le clausole di esclusione delle domande sono quelle previste all'articolo 18 del presente Bando, eccezion fatta per gli adempimenti riferibili specificamente all'attività di impresa ed alla natura di aiuto del contributo, di cui alle lettere e) e h) del comma 1 del medesimo articolo 18.

Art. 34. Criteri di valutazione ed approvazione delle graduatorie

- 1. Le domande pervenute sono sottoposte ad una prima istruttoria formale tesa a verificare la completezza della domanda e la presenza dei requisiti di ammissibilità e le eventuali integrazioni da richiedere.
- 2. I progetti che superano la suddetta istruttoria formale sono sottoposti alla successiva fase di valutazione come previsto per le imprese all'articolo 19, ad esclusione dei criteri di premialità riferibili specificamente all'attività di impresa ed alla natura di aiuto del contributo di cui ai parametri n. 3), 5), 6), 8) e 10).
- 3. Il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa provvede all'approvazione della graduatoria con apposito provvedimento amministrativo e, al fine di garantirne gli obblighi di pubblicità, provvede alla pubblicazione delle stesse sul BURAT e sul sito della Regione Abruzzo.
- 4. Il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa provvede a dare comunicazione, a mezzo posta certificata, a ciascuno dei soggetti posti in graduatoria, circa il valore dei punteggi assegnati, la posizione assunta nella graduatoria stessa e l'ammontare del contributo riconosciuto. Entro 20 giorni dal ricevimento di

tale comunicazione, il beneficiario, pena la decadenza dal beneficio, conferma la volontà ad attuare l'intervento, tramite posta certificata, con l'apposita dichiarazione di cui all'Allegato 5.

Art. 35. Disposizioni generali

- 1. Il procedimento per l'erogazione dei contributi e la rendicontazione delle spese avviene con le medesime modalità e secondo gli stessi criteri indicati per le imprese agli articoli 21 e 22, ad esclusione degli adempimenti riferibili specificamente all'attività di impresa ed alla natura di aiuto del contributo di cui alla lettera b) del comma 3 e al comma 6 dell'articolo 22.
- 2. Ai soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Titolo, si applicano, in quanto compatibili con la natura dell'attività svolta, gli articoli 23 (*Proroghe e sospensioni*), 24 (*Obblighi e adempimenti del beneficiario*), 25 (*Variazioni e modifiche*), 26 (*Cause di revoca*) 27 (*Procedura di revoca*) e 28 (*Monitoraggio, valutazione e controllo*) del presente Bando.

Titolo IV Disposizioni comuni e finali

Art. 36. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy

- 1. L'unità organizzativa titolare del procedimento è: il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, Via Leonardo da Vinci, 6 67100 L'Aquila:
 - Dirigente e Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Rivera tel. 0862/363485; 0862/363276; 0862/363290.
 - Per ogni richiesta di informazioni: farecentro@regione.abruzzo.it e per ogni comunicazione ufficiale: dpa@pec.regione.abruzzo.it.
- 2. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali", i dati forniti sono trattati dalla Regione Abruzzo per le finalità previste dal presente bando e gli stessi possono essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i..
- 3. La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati con modalità informatizzate e manuali; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta la mancata assegnazione del finanziamento.
- 4. I dati sono trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente e sul sito internet dell'Amministrazione competente, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.
- 5. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è la Regione Abruzzo alla quale è presentata domanda di contributo; in ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003.
- 6. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 37. Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale.

2. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Nel predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Art. 38. Trasparenza e pubblicità delle informazioni

- 1. Il presente Bando, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, è pubblicato sul BURAT e sul sito della Regione Abruzzo Giunta regionale.
- 2. Il Bando è inoltre trasmesso alle amministrazioni comunali coinvolte ed alle parti economico sociali maggiormente rappresentative del territorio regionale in modo da garantirne una capillare diffusione.

Art. 39. Foro competente

1. Per eventuali controversie il foro competente è quello di L'Aquila.

Allegati:

- Allegato A Stralcio dei Regolamenti (CE) nn. 1407/2013 e 651/2014
- Allegato B1 Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16/04/2009
- Allegato B2 Zone ammissibili del Comune di L'Aquila
- **Allegato B3** Accordo di Programma del 10.11.2016 tra Comune di L'Aquila e Provincia dell'Aquila, contenente «Programma di recupero urbano "Viale della Croce Rossa"»
- Allegato C Elenco settori economici ammissibili previsti per la Linea B) Codici statistici ATECO

Modelli

- Allegato 1 Domanda di Ammissione all'aiuto
- Allegato 2 Scheda tecnica progettuale
- Allegato 3 Schema preventivi
- Allegato 4 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di attribuzione partita IVA e Codice ATECO
- Allegato 5 Dichiarazione di accettazione del contributo
- Allegato 6 Modulo per la richiesta di erogazione del contributo a titolo di Anticipo
- Allegato 7 Schema di fideiussione bancaria/polizza assicurativa
- Allegato 8 Modulo per la richiesta di erogazione del contributo a titolo di Acconto
- Allegato 9 Modulo per la richiesta di erogazione del contributo a titolo di Saldo
- Allegato 10 Dichiarazione di quietanza liberatoria
- Allegato 11 Schema di perizia tecnica giurata a conclusione del progetto